

Internet, regole, democrazia¹

di Maurizio Mensi²

30 aprile 2017

SOMMARIO: 1. Servono nuove regole? – 2. Internet e democrazia – 3. La democrazia digitale – 4. Libertà e regole.

Quando si affronta il tema della Rete e delle sue molteplici implicazioni ritengo importante, soprattutto, cercare di sgombrare il campo da equivoci per contribuire ad una riflessione pacata e seria, immune da pregiudizi e condizionamenti ideologici, ragionando sullo stato dell'arte e sull'adeguatezza dell'attuale quadro normativo.

Internet non deve essere considerata né il rimedio ai problemi della nostra società né un Moloch di cui diffidare; occorre evitare la mitologia del *freedom of speech* (secondo cui, per esempio, ogni tentativo di disciplinare il diritto d'autore sulla rete diventa un attacco alla libertà di espressione) così come, all'opposto, la tentazione di ricorrere al *blocking* dei siti come ordinario strumento di vigilanza.

Il filo rosso conduttore è la convinzione secondo cui non vi può essere libertà senza regole, nel mondo *online* come in quello *offline*. Come rileva Lawrence Lessig “*il cyberspazio, lasciato a se stesso, difficilmente potrà mantenere le promesse di libertà e di maggiore partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. Potrebbe anzi divenire un perfetto strumento di controllo*”³.

Questo avendo ben presente che il diritto, come spesso accade, segue, quasi mai precede una rivoluzione, come quella originata dalla *disruptive innovation* indotta dall'affermarsi del digitale. Di qui alcune domande: quali regole per il governo della Rete, chi è il soggetto deputato a stabilirle e chi ha il potere di farle rispettare, come conciliare l'universalità di Internet con la sovranità declinante degli Stati nazionali.

Si pone, infine, l'interrogativo di fondo che attiene al rapporto tra Internet e democrazia, con la questione più delicata: gli sviluppi della Rete, l'Internet delle cose e le applicazioni dell'intelligenza artificiale sono davvero destinati a rafforzare l'esercizio delle pratiche democratiche e a favorire il passaggio dalle tradizionali forme di democrazia rappresentativa a forme più evolute di una democrazia partecipativa operante dal basso? Oppure si rischia di verificarsi proprio l'effetto opposto a quello auspicato, vale a dire l'accelerazione della crisi già in atto delle istituzioni

¹ Articolo tratto da “*Il diritto del Web*”, M. MENSI - P. FALLETTA, Padova, 2015, cap. I, M. MENSI, *La Rete fra tecnologia e diritto*.

² Professore ordinario di Diritto dell'economia alla Scuola nazionale dell'amministrazione, incaricato di Diritto dell'informazione e della comunicazione all'Università Luiss Guido Carli di Roma e responsabile di @LawLab - Laboratorio sul diritto del digitale, nella medesima Università.

³ L. LESSIG, *Introduction*, in *Free Software, Free Society. The Selected Essays of Richard M. Stallman*, Boston, 2002.

rappresentative, suscettibile di aprire la strada a modelli autoritari fondati sul controllo e sulla manipolazione dell'opinione pubblica⁴?

1. Servono nuove regole?

Internet – come noto - ha natura transnazionale e al contempo territoriale, quindi mette a dura prova l'applicazione delle regole ordinarie domestiche, non perché esse non siano valide, ma perché si trovano a confliggere con quelle di ciascuno Stato. Non a caso, con il termine “*governance*”⁵ si intende il coordinamento tra soggetti privati e pubblici coinvolti nella gestione della Rete, che si pone come un mezzo “anarchico per natura” in quanto transazionale, delocalizzato, perennemente in evoluzione, aperto all'accesso e pluralista. Internet viene dunque disciplinata tenendo conto di queste sue caratteristiche, in modo che non ne siano compromesse la libertà e la neutralità. La dimensione digitale ha messo altresì in discussione il modello che vede nello Stato il principale soggetto abilitato a porre le regole, poiché le attività dispiegate in Rete travalicano i confini nazionali, stimolando l'autoregolamentazione a livello internazionale e la riflessione sul problema dell'aterritorialità, per cui appare necessario individuare norme comuni a sistemi giuridici separati⁶.

Ecco perché la regolazione di Internet si pone come una sorta di banco di prova per il diritto, che si confronta con l'ineludibile necessità di adottare istituti adeguati alle peculiarità di un fenomeno ormai non più nuovo, ma dalla sconvolgente portata eversiva.

Certamente nella nostra società la richiesta di disciplinare le forme di innovazione è sempre molto presente e trasversale a diverse discipline ma, come spesso succede, soprattutto di fronte ad un fenomeno di notevole diffusione e dalle molteplici implicazioni, il diritto e la regolamentazione hanno il problema di come inquadrare tali manifestazioni entro gli schemi ed i parametri di riferimento.

In ogni caso è per lo più riconosciuto come la richiesta di nuove regole non sempre risponda a criteri di efficienza economica o giuridica e nella nostra società è presente un indirizzo “naturale” verso una sovra-regolamentazione in ogni aspetto della vita sociale e privata che talora rischia di diventare patologico.

Per riprendere una celebre frase di Luigi Einaudi, dobbiamo “*conoscere per deliberare*”. Tuttavia, se si ritiene che la libertà individuale, l'evoluzione culturale e l'efficienza economica siano essenziali per il nostro sviluppo, allora occorre essere

⁴ Sul nuovo modello di ingegneria sociale che si sta sperimentando a Singapore e “che potrebbe presto essere applicato altrove; un grande fratello che usa le nuove tecnologie per il controllo delle persone” si veda D. DE KERCKHOVE, *Big data e algoritmi. Il governo delle macchine, lo spettro della «datacrazia»*, in Avvenire.it, 12 novembre 2016.

⁵ Sul ruolo della *governance* nell'arena pubblica e gli strumenti attraverso i quali questa si esplica, si veda G. DI GASPARE, *Gli strumenti negoziali della governance esterna e della governance istituzionale*, in *Amministrazione in Cammino*, 2007.

⁶ Sulle problematiche relative all'aterritorialità della Rete, si v., *ex multis*, sent. n. 16307/2011 della Corte di Cassazione sulla diffamazione sul Web come reato di evento e non di condotta (residenza dell'imputato come foro speciale per la Rete); e i casi riuniti C-509/09 e C-161/2010 della Corte di giustizia dell'Unione europea circa la competenza del giudice del luogo in cui la vittima di una diffamazione via Internet ha il suo centro di interessi o del giudice che si trova negli Stati in cui si è diffusa la notizia, dal momento che l'offesa può essere percepita anche in altri territori a causa dell'aterritorialità della Rete.

molto cauti al riguardo, tenendo presente che la regolazione rappresenta sempre un costo, come indica con chiarezza l'OCSE nei vari Rapporti in tema di *Regulatory Reform*, sia per chi la elabora sia per i destinatari.

Convieni al riguardo conviene tener presente la lezione della Corte europea dei diritti dell'uomo che, pur in assenza di norme specifiche relative alla Rete, ha svolto e continua svolgere un ruolo essenziale, interpretando in modo evolutivo e lungimirante l'art. 10 della Convenzione del 1950, così da conferire tutela alla libertà di espressione *online*. In particolare la giurisprudenza della Corte è intervenuta nel corso degli anni ad includere - nell'ambito della protezione assicurata dalla Carta citata - ogni forma di espressione, qualunque sia il mezzo di diffusione utilizzato, ivi compreso Internet, e sottoponendo ad un accurato vaglio critico ogni intervento volto a limitare e condizionare tale libertà.

2. Internet e democrazia

Internet presenta, fra le varie caratteristiche, quella di dare voce a un numero sempre più ampio di soggetti⁷, ed in tal senso costituisce uno straordinario motore e veicolo di conoscenza e innovazione, *lato sensu*⁸. La dottrina ha ampiamente indagato la relazione tra Internet e democrazia nella società globalizzata attuale⁹, rilevando come la sua diffusione abbia generato maggiore trasparenza e circolazione di informazioni in tutti gli ambiti della vita economica, politica e sociale, accelerando il processo di "democratizzazione reale" dell'*Information Society*¹⁰ attraverso il decentramento dei

⁷ «Internet è disegnata per muovere tutta l'informazione in maniera uguale, indipendentemente dal contenuto o dall'orientamento politico. La voce di un singolo cittadino può essere ascoltata alla stregua di più potente magnate dei media. Tutto questo è frutto della natura di Internet, pensata per connettere un numero enorme di punti in maniera efficiente. E la Rete è stata pensata per non avere un centro [...] L'architettura della Rete riflette quindi i vecchi sogni della democrazia. Tutte le persone sono uguali. Tutte le idee hanno le stesse opportunità. Le barriere alla partecipazione civile sono state abbassate». D. WEINBERGER, "Internet è libertà", Il Sole 24 Ore, 11 marzo 2010.

⁸ In questo senso molti commentatori hanno descritto l'attuale società come "società della conoscenza", intendendo con tale espressione la possibilità di accedere alle varie fonti, elaborare il materiale reperito, diffondere liberamente le informazioni al fine di informare ed essere informati. Al riguardo l'art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite (10 dicembre 1948) stabilisce il diritto di ogni individuo alla libertà di opinione e di espressione «e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere».

⁹ S. RODOTÀ, *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Roma-Bari, 2004. Si vedano anche, E. CUCCODORO (a cura di), *Libertà e comunicazione*, Roma, 2002. L. CORCHIA, *La democrazia nell'era di Internet: per una politica dell'intelligenza collettiva*. Vol. 66, *DiSPeS Unipi*, 2011; F. CARLINI, *Internet, Pinocchio e il gendarme: le prospettive della democrazia in Rete*, Roma, 1996; D. DE KERCKHOVE - A. TURSI, eds., *Dopo la democrazia?: il potere e la sfera pubblica nell'epoca delle reti*, Roma, 2006; J.M. BALKIN, *Digital Speech and Democratic Culture: a Theory of Freedom of Expression for the Information Society*, in *New York University Law Review*, Vol. 79, 1/2004. Sul rapporto tra democrazia, elezioni e Web, si v. inoltre N. LUPO, *Nell'era della comunicazione digitale, è mai possibile che il nome dei candidati alle elezioni politiche si conosca solo mediante l'affissione del manifesto elettorale?*, in *Il Forum di Quaderni costituzionali*, 30 marzo 2006.

¹⁰ Tale espressione indica una società moderna che, giunta al culmine del processo di industrializzazione, deve, per continuare a crescere, concentrare i propri sforzi verso la produzione non più di beni materiali bensì di servizi immateriali. D. BELL, *Thinking ahead*, in *Harvard Business Review* 57.3, 1979, 20-42; D. LYON - P. IELASI, *La società dell'informazione*. Bologna, 1991; A. MATTELART, *Storia della società dell'informazione*. Torino, 2002; C. BASILI, *La Società dell'Informazione*, in *Information literacy: un concetto solo statunitense?*, *AIDA Informazioni: rivista di*

centri decisionali che sono messi in comunicazione tra loro tramite strumenti diversi e canali non preordinati¹¹. D'altronde è evidente come le tecnologie abbiano un impatto evidente sulla società¹², con un reciproco condizionamento¹³. Tale mutamento ha assunto i caratteri di una vera e propria rivoluzione, che ha inciso profondamente sul tradizionale sistema delle comunicazioni, mutando i tratti essenziali della stessa dinamica politica.

Di fatto Internet si è progressivamente imposta come “*il mezzo più rapido e continuativo di consultazione, informazione e contatto tra cittadini e quindi di maggiore partecipazione alla vita democratica*”¹⁴, così contribuendo ad avviare un processo universale e pervasivo di trasformazione della stessa democrazia rappresentativa verso una democrazia diretta deliberativa.

Dall'analisi dei processi che includono e valorizzano l'opinione dei cittadini, espressa mediante Internet (*net-citizen*¹⁵) emerge infatti in modo crescente la tendenza a conferire rilevanza ai risultati dei processi deliberativi realizzati attraverso la Rete. Senza dubbio l'avvento dei nuovi *media* ha avuto l'effetto di indebolire fortemente i tradizionali centri di potere e gestione politica della comunicazione, riducendo il ruolo di interdizione degli intermediari e incoraggiando forme alternative di partecipazione.

Anche per la notevole riduzione dei costi dell'informazione, la Rete è uno strumento che consente ai cittadini, mediante rapide e periodiche consultazioni, di esprimere le loro preferenze su una molteplicità di questioni e di trasmetterle in modo semplice e immediato ai politici eletti, a livello nazionale e locale, con l'effetto di promuovere una

Scienze dell'informazione 19.2, 2001; W.H. JR. FORREST, *Information literacy vs. computer literacy*, in *American Society for Information Science Bulletin*, 9, April 1983, 14-16.

¹¹ C. SHIRKY, *Political Power of Social Media-Technology, the Public Sphere Sphere, and Political Change*, in *The Foreign Aff.* 90, 2011, 28.

¹² Secondo Milad Douehi la devozione nei confronti del digitale ha una natura quasi religiosa e la democrazia passa anche da Web a patto che i cittadini continuino a vigilare e diventino utenti attivi sulle Rete, evitando l'appiattimento che deriva dalla “cultura passiva” che li porta a subire le nuove tecnologie piuttosto che a farne un uso consapevole. M. DOUEHI, *Pour un humanisme numérique*. Paris, 2011.

¹³ Si tratta del principio di “*co-shaping*”, influenza vicendevole. D.G. JOHNSON, *Computer Ethics*, Prentice Hall, 1985.

¹⁴ Secondo Franco Gallo, ai partiti politici «[è] subentra[ta] quella che un apprezzato storico francese, Bernard Manin (Principi del governo rappresentativo, Bologna, 2010), chiama «la democrazia del pubblico» (audience democracy), in cui i partiti lasciano ampio spazio alla personalizzazione e la comunicazione, in qualunque modo realizzata, prende il posto dell'organizzazione: da una parte, le identità collettive, garanti della partecipazione, si indeboliscono e sono compensate dalla fiducia personale diretta; dall'altra, il rapporto con la società civile e con gli elettori passa sempre più attraverso i media e il marketing politico. La differenza principale rispetto al passato è, dunque, che i partiti – nell'attuale situazione di disorientamento politico di massa – sono anzitutto al servizio di un leader o di un candidato. [...] dietro questa svolta si nasconde il pericolo del populismo, ossia la tentazione di affidare i nostri destini ad un capo carismatico, che fa in continuazione promesse di salvezza. Nel libro quarto della *Politica* Aristotele scriveva che i populistici “criticano i magistrati sostenendo che giudice deve essere il popolo. Di conseguenza tutte le magistrature si sfasciano perché dove le leggi non governano non c'è costituzione. Ciò non vuol dire che la partecipazione politica sia inevitabilmente declinata insieme ai partiti di massa. Significa, più semplicemente, che la partecipazione istituzionale – in particolare quella elettorale – si è ridotta ed è stata sostituita da altre forme di partecipazione». F. GALLO, *Lectio magistralis su: Democrazia 2.0. La Costituzione, i cittadini e la partecipazione*, svolta a chiusura del Festival *Lector in fabula* organizzato dalla Fondazione Giuseppe Di Vagno. Conversano, 15 settembre 2013.

¹⁵ Pertanto una delle ragioni precipue di insuccesso di tali esperimenti deliberativi è costituito dall'incapacità di tradurre la partecipazione dei cittadini in decisioni politiche concrete. S. COLEMAN - J. GOTZE. *Bowling together: Online public engagement in policy deliberation*, London, 2001.

maggior partecipazione alla vita democratica¹⁶ e con la conseguenza che, come rileva Angelo M. Petroni, “*lo stesso processo di produzione legislativa viene ad essere radicalmente modificato*”¹⁷. La comunicazione politica diventa così interattiva¹⁸, mediante referendum dai costi ridotti, che da strumento abrogativo di limitato utilizzo, può diventare mezzo a cui fare ricorso frequentemente, suscettibile di modificare non solo le modalità del processo di elaborazione delle leggi, ma il loro stesso contenuto¹⁹.

3. La democrazia digitale

In tal senso gli strumenti tecnologici hanno mostrato la capacità di operare una vera e propria rivoluzione dell'assetto di democrazia rappresentativa quale la conosciamo, favorendo un'evoluzione verso modelli sempre più imperniati su una democrazia diretta deliberativa²⁰. Viene quindi meno, progressivamente, il confine fra democrazia rappresentativa²¹ e democrazia diretta, proprio laddove quest'ultima fondata sugli strumenti rapidi e informali offerti dalla Rete²².

Inoltre Internet ha decentralizzato i processi informativi, sdoganando l'aura d'inaccessibilità che ammantava le autorità pubbliche, e la “globalizzazione

¹⁶ Tuttavia Internet rimane pur sempre «uno strumento a vocazione minoritaria, elitario e “difficile”, in quanto presuppone un ruolo attivo dell'utente nella ricerca delle informazioni” e “la ricerca della “controinformazione” su Internet è spesso faticosa, richiede tempo e capacità di selezionare le fonti più affidabili, richiede quindi un utente avvertito, consapevole ed impegnato che abbia a disposizione del tempo e abbia la capacità di cercare e selezionare le notizie». Il che mette in luce i rischi e le ambiguità del mito di una democrazia senza intermediari, che si traduce in ultima analisi nella dissoluzione e ridefinizione dello stesso concetto di cittadinanza. Così M. CUNIBERTI (a cura di), *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione*, Milano, 2008.

¹⁷ A. M. PETRONI, *Trasformazione della democrazia rappresentativa*, Beltel, 2000.

¹⁸ F. CAMPANTE - R. DURANTE - F. SOBBRIO, “*Politics 2.0: The Multifaceted Effect of Broadband Internet on Political Participation*”, RWP13-014, May 2013.

¹⁹ Esempi di democrazia digitale sono rappresentati dalle *Consensus conferences*, dai *Town meeting* del New England, dalle Assemblee pubbliche che governano l'85% delle municipalizzate svizzere, dalle giurie civiche di Berlino, alla consultazione pubblica aperta nel 2007 dal governo neozelandese sulla riforma del corpo di polizia, fino alle iniziative legislative popolari a firma elettronica promosse dal governo finlandese nel 2013.

²⁰ Si veda in tal senso F. GALLO, *Lectio magistralis su: Democrazia 2.0. La Costituzione, i cittadini e la partecipazione*, svolta a chiusura del Festival *Lector in fabula* organizzato dalla Fondazione Giuseppe Di Vagno. Conversano, 15 settembre 2013.

²¹ Al riguardo Cuniberti sottolinea che: «[...] il depotenziamento delle tradizionali sedi della rappresentanza appare così funzionale all'affermarsi di una concezione leaderistica e plebiscitaria della democrazia, in cui la funzione del cittadino elettore si risolve e si esaurisce nella legittimazione del capo». M. CUNIBERTI, nota 78, op. cit., 351.

²² Come rileva Franco Gallo, «A prima vista, esso sembrerebbe in astratto un sistema ideale, perché identifica puntualmente la volontà del rappresentante eletto con quella del rappresentato elettore. Tra l'altro, esso non è una novità storica assoluta, essendo stato previsto da Robespierre e, dopo, da Lenin nella Costituzione sovietica del 1915. A meglio ragionare, però, ci si rende conto che la democrazia parlamentare è anche e soprattutto mediazione e ricerca del compromesso tra le forze politiche. E se la mediazione, come ci ha insegnato Kelsen (*Il primato del Parlamento*, Milano, 1982), significa ascoltare, nella formazione delle leggi, le ragioni degli altri e, perciò, approfondire e rimeditare le proprie, è evidente che introdurre il mandato vincolante significherebbe perdere il luogo della sintesi e, dunque, sopprimere di fatto quel presidio della democrazia moderna, in qualunque forma declinata, che è il Parlamento.» F. GALLO, nota 77.

comunicativa” ha accresciuto la trasparenza delle istituzioni, favorendo, almeno apparentemente, la collaborazione tra i diversi organismi politico-amministrativi²³.

Pare tuttavia illusorio ritenere che la Rete costituisca lo strumento salvifico che consente la partecipazione diretta *tout court* del cittadino alle dinamiche sociali e politiche che lo riguardano. Pur potendo risultare di grande utilità per consultare i cittadini su questioni che attengono al loro territorio o temi di portata più generale, la sua efficacia è meno evidente laddove la questione è difficilmente riconducibile a quesiti di immediata percezione e comporta soluzioni tecniche complesse²⁴.

In tal caso da strumento di partecipazione rischia paradossalmente di trasformarsi in uno strumento di legittimazione di coloro che assumono la decisione finale, soprattutto laddove la partecipazione *on-line* al procedimento e il suo esito non sia disciplinato da regole la cui applicazione sia facilmente e rapidamente verificabile²⁵. In tal senso le risultanze delle consultazioni svolte sulla Rete devono sempre essere valutate con cautela²⁶, occorre verificare caso per caso come tale partecipazione si sia articolata, in quale misura, su quale oggetto specifico, con quali modalità, e soprattutto quanto abbia realmente inciso sulla decisione finale.

Ecco perché occorre considerare che la “digitalizzazione” della democrazia non comporta di per sé una migliore interazione tra cittadini e soggetti politici, né un più efficace confronto fra idee e progetti fondato su conoscenza e approfondimento, condizione necessaria per decisioni consapevoli e ponderate²⁷.

La cosiddetta democrazia digitale solleva infatti rilevanti questioni di ordine politico, sociale, oltre che costituzionale, che non possono essere eluse richiamando semplicemente i (peraltro incontestabili) vantaggi partecipativi derivanti delle nuove tecnologie. Se il Web ha consentito ad un numero rilevante di cittadini di partecipare in prima persona al dibattito politico, tuttavia “*l'utilizzazione della 'piazza virtuale dà potere a quell'élite che è capace di utilizzare i nuovi strumenti della comunicazione*”²⁸.

Certamente un approccio vieppiù fondato su modelli di democrazia diretta, imperniati su strumenti digitali, referendum propositivi e comunicazioni diffuse via Internet, favorisce una ridefinizione in chiave maggiormente partecipativa dell'attuale

²³ J. FOUNTAIN, *Building the Virtual State: Information Technology and Institutional Change*, Brookings Institute Press, Washington D.C., 2001.

²⁴ Secondo Cuniberti la Rete si presenta come «il luogo ideale per una politica minima e frammentaria, fatta di singole battaglie (contro l'inquinamento di un fiume, contro un progetto edilizio, a favore di un'istituzione in difficoltà, contro un amministratore corrotto), ma incapace di elaborare visioni staregiche e di ampio respiro». M. CUNIBERTI, op. cit., nota 78, 350-355.

²⁵ Occorre «evitare che una partecipazione senza regole si trasformi nella paralisi del sistema, sia per evitare un altro difetto tipico degli istituti di democrazia diretta, quello per cui l'attenzione si sposta sul momento finale della decisione», mentre «il momento decisivo è piuttosto quello in cui si predispongono le domande su cui i cittadini saranno chiamati a esprimersi». Così M. CUNIBERTI, nota 78, op. cit., 357 e S. RODOTÀ, *Tecnopolitica. Le democrazie e le nuove tecnologie della comunicazione*, Bari, 1997. Si veda anche U. RAPETTO, *Web-democrazia: fine di un'illusione?*, in Nomos & Khaos, Roma, 2014, 305.

²⁶ In questo senso, Rodotà afferma che «la novità non è tanto partecipare a decisioni quanto controllare “esercizio del potere». *Il lato oscuro della Rete - I sette peccati capitali di Internet*, di S. RODOTÀ, discorso tenuto in occasione della apertura della Conferenza internazionale dell'Unione interparlamentare (6 marzo 2007).

²⁷ Sull'importanza strategica della mediazione nella formazione delle leggi e sul parlamento quale luogo di sintesi politica, si veda H. KELSEN, *Il primato del Parlamento*, Milano, 1982.

²⁸ M. COTTA - D. DELLA PORTA - L. MORLINO, *Scienza politica*, Bologna, 2008, 254.

sistema democratico²⁹. Tuttavia occorre che regole puntuali ne disciplinino lo svolgimento³⁰, considerando che la Rete presenta al tempo stesso opportunità e rischi.

Per la rapidità e l'immediatezza che comportano le sue applicazioni, Internet costituisce senza dubbio una straordinaria novità per le dinamiche tipiche della contesa politica: ridefinisce i termini e le modalità del confronto dialettico e della contesa tra opposti schieramenti, talora però con il risultato paradossale di esasperare le divisioni della comunità, radicalizzando le posizioni e così rendendo più difficile il confronto fra i cittadini, che assumono piuttosto gli atteggiamenti tipici dei "tifosi" di squadre antagoniste, proprio l'opposto di quello a cui tali strumenti innovativi dovrebbero essere finalizzati³¹. Non vi è dubbio che le forme dell'attuale democrazia rappresentativa possano trarre dalla Rete e dal mutato scenario tecnologico, che diventa anche sociale e politico, una nuova linfa, tale da ridefinire procedure più efficaci, per un coinvolgimento dei cittadini non soltanto nel procedimento che ne precede l'adozione ma nelle decisioni che li riguardano, per un più proficuo rapporto fra rappresentanti e rappresentati.

4. Libertà e regole

Come rilevato, non vi è libertà senza regole, nel mondo *online* come in quello *offline*. In assenza di un quadro di regole puntuali ed efficaci che disciplinino compiutamente le modalità con cui si estrinsecano le manifestazioni dei cittadini sulla Rete, e la loro declinazione all'interno dei processi deliberativi, il superamento dei meccanismi consolidati di democrazia rappresentativa (che pure – come rilevato - può trovare in Internet gli elementi e gli stimoli per una proficua rigenerazione) si rivela illusorio e di difficile realizzazione. Ciò, in particolare, alla luce della concreta possibilità che le

²⁹ E. CHELI, *Note conclusive* a U. ALLEGRETTI (a cura di), *Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa*, Firenze, University Press, 2010, 415-416.

³⁰ Come rileva Norberto Bobbio, «L'unico modo di intendersi quando si parla di democrazia, in quanto contrapposta a tutte le forme di governo autocratico, è di considerarla caratterizzata da un insieme di regole, primarie o fondamentali, che stabiliscono chi è autorizzato a prendere le decisioni collettive e con quali procedure» [...] Negli ultimi anni la richiesta di maggiore democrazia si è espressa come richiesta di una democrazia diretta in luogo di quella rappresentativa. Se la richiesta è quella di una partecipazione dei cittadini a tutte le scelte che li riguardano, la richiesta è insensata. L'ideale del cittadino rousseauiano corrisponde al "cittadino totale" (Dahrendorf), corrispettivo dello stato totale: entrambi hanno alla base la riduzione di tutti gli interessi umani agli interessi della polis, eliminando la sfera privata. [...] Un sistema democratico è un insieme di regole procedurali delle quali quella della maggioranza è la principale ma non la sola. Chi voglia parlare di "nuova politica" deve fare i conti con tali regole. Un sistema democratico è certamente un sistema nel quale le regole possono essere riviste, va stabilito però quali e come. Le regole del gioco democratico infatti stabiliscono simultaneamente anche gli attori del gioco e le mosse, ed essi sono insieme solidali». N. BOBBIO, *Il futuro della democrazia*, brani tratti dalla Premessa all'edizione 1984, Torino, 2005.

³¹ Cass Sunstein evidenzia una tendenza verso la polarizzazione e la frammentazione della società e come, attraverso Internet, il consumatore di informazioni non si confronti con opinioni diverse dalle sue, ma tenda a frequentare siti che rispecchiano le proprie opinioni e a raccogliere informazioni omogenee a quelle di cui già dispone, con il rischio di conformismo informativo. Emerge altresì il rischio che deriva dalla "profilazione", che viene utilizzata sia a fini commerciali sia per confezionare un'offerta informativa su misura per l'utente. C. SUNSTEIN, *Republic.com*, 2002. Sull'analisi del potere e della comunicazione nella moderna società in Rete e sulla dimensione politica di *chat*, *blob*, *peer to peer*, *sms* e *social network*, si veda M. CASTELLS, *Comunicazione e potere*, Milano, 2009.

manifestazioni di volontà diffuse nel cyberspazio sia oggetto di manipolazioni e strumentalizzazioni.

Proprio nell'ottica di valorizzare Internet come strumento e veicolo di libertà e conoscenza, regole e procedure si pongono come fondamentali strumenti di garanzia e tutela dei diritti nella Rete. E' ad essi che è affidato il compito di provvedere alla tutela del diritto di informare e essere informati, garantendo al contempo la sicurezza delle persone e degli Stati³².

La società dell'informazione costituisce peraltro il terreno di scontro tra *hard law* e *soft law*, ma anche tra etica e diritto. Ai limiti dei tradizionali strumenti giuridici si affianca peraltro la riflessione secondo cui "*l'autoregolamentazione sarebbe comunque preferibile a regole imposte dall'esterno, che avrebbero un carattere autoritario o almeno paternalistico*". In quest'ottica parrebbe che la *soft law* rappresenti lo strumento maggiormente adatto a disciplinare una società dinamica quale quella attuale³³.

³² Così F. GALLO, *supra* nota 77. Alcuni commentatori, al contrario, teorizzano la preminenza della libertà sulla Rete rispetto alla tutela dei diritti. Si veda, J. P. BARLOW, febbraio 1996. Inoltre, G. TEUBNER, afferma che la regolamentazione della Rete dovrebbe essere solo il frutto della stessa società civile e delle dinamiche sociali ed economiche da essa prodotte, dalle quali dovrebbero emergere "costituzioni civili" che prevalgono come fonte normativa sui tradizionali poteri politici e costituzionali. GALLO nota come secondo TEUBNER queste forme di autoregolamentazione dovrebbero superare la logica politica degli Stati per imporre nella sostanza il dominio dei regimi privati globali, portatori degli interessi settoriali del mercato. Il rischio dell'autoregolamentazione del cyberspazio consta infatti nella probabile concentrazione del potere di gestione e controllo, anche politico, in capo a società multinazionali e a pochi Stati dominanti, i quali avrebbero così il vantaggio di strumentalizzare a loro favore le manifestazioni di volontà veicolate su Internet. F. GALLO, *Lectio magistralis* su: *Democrazia 2.0. La Costituzione, i cittadini e la partecipazione*, svolta a chiusura del Festival *Lector in fabula* organizzato dalla Fondazione Giuseppe Di Vagno. Conversano, 15 settembre 2013. Sul punto anche S. RODOTÀ, *Una costituzione per Internet, in Politica del diritto*, 2010, critica gli appelli ad un'indiscriminata libertà e autoregolamentazione della Rete, parlando di possibile "medioevalismo istituzionale". Sul ruolo della *corporations* e il rapporto con la diffusione dei valori democratici su Internet, si veda L. LESSIG, *The Internet under siege*, in *Foreign Policy*, 2001, 56-65.

³³ Secondo Gallo non risulta «[...] accettabile affidare alle multinazionali informatiche il futuro dei diritti politici, civili e sociali nel mondo virtuale del cyberspazio. Se si seguisse la via della spontanea autoregolamentazione [...], si correrebbe infatti il rischio di concentrare i poteri e le risorse nelle mani delle società multinazionali e degli Stati dominanti, i quali avrebbero così il vantaggio di utilizzare Internet solo per i propri interessi. [...] Sarebbe come lasciare la tutela dei diritti in Rete solo all'iniziativa dei soggetti privati, i quali, in assenza di altre iniziative, appariranno come le uniche istituzioni capaci di intervenire. Sarebbe, in particolare, come accettare una privatizzazione del governo di Internet senza che altri attori, ai livelli più diversi, possano dialogare e mettere a punto regole comuni. Dice bene G. Azzariti (*Internet e Costituzione*, 18 febbraio 2011) che in questa situazione tutto avverrebbe, meno che configurare una cittadinanza elettronica democratica. [...] Per evitare questi risultati non resta, quindi, che prendere atto che viviamo ancora in un'epoca tecnologica in cui manca una disciplina *super partes* che garantisca con pienezza, senza discriminazioni e a livello planetario, i diritti fondamentali di informazione dei cittadini e le libertà degli utenti. Ed occorre anche prendere atto che la questione della democrazia di Internet può essere risolta solo costituzionalizzando la Rete nel senso di porre tali diritti fondamentali al centro del potere informatico degli Stati e delle *corporations*. Il che – lo ripeto – dovrebbe avvenire non affidandosi alle regole spontanee del mercato, ma regolando tali diritti e tali libertà con norme costituzionali sia statali sia sovranazionali. [...] Il fatto è che, se non si introdurrà in futuro una soddisfacente regolamentazione del cyberspazio su base transnazionale, transgenerazionale e non ideologica, difficilmente la Rete potrà costituire un sicuro spazio di libertà e si presterà, anzi, sempre più a manipolazioni e distorsioni comunicative». F. GALLO, *Lectio magistralis* su: *Democrazia 2.0. La Costituzione, i cittadini e la partecipazione*, svolta a chiusura del Festival *Lector in fabula* organizzato dalla Fondazione Giuseppe Di Vagno. Conversano, 15 settembre 2013.

Occorre quindi evitare di inseguire il facile mito di una democrazia senza intermediari che giunge a definitivo compimento grazie a Internet; al riguardo devono soccorrere regole e procedure in grado di garantire valore alla partecipazione sulla Rete e consentire un dibattito reale e immune da semplificazioni, distorsioni, talora manipolazioni comunicative che rischiano di soffocarlo³⁴.

L'esperienza dimostra come la Rete, strumento prezioso e strumentale al godimento di diritti (*inter alia*, il diritto all'educazione, ad informare ed a essere informati), talora presenta profili delicati. Si pensi per esempio alla tendenza, evocata da taluni autori, verso l'omologazione e omogeneizzazione³⁵ della conoscenza *on-line* in conseguenza di quelli che Eli Pariser ha definito *bubble filter*, di siti che confezionano informazioni a misura dell'utente, proponendo un risultato di ricerca³⁶ che non è quello effettivo, bensì quello basato su un algoritmo che genera "universi di informazione" a sé stanti diversi per ciascuno³⁷, una sorta di realtà a nostra immagine e somiglianza.

Ne consegue la progressiva polarizzazione delle informazioni in Rete, che da piattaforma aperta può diventare un coacervo di realtà individuali in cui idee, messaggi e comunicazioni vengono scambiate esclusivamente con chi la pensa come noi, così assecondando la partigianeria individuale degli utenti che si traduce nella conferma o nel rafforzamento delle idee di partenza, senza un vero confronto dialettico. A partire dal dicembre 2009 Google ha iniziato a personalizzare i propri risultati di ricerca per ogni utente. Invece di fornire il risultato più ampiamente popolare, prevede gli interessi dell'utente e seleziona le informazioni conformi ai suoi orientamenti. Allo stesso modo Facebook, la principale fonte di notizie per un numero crescente di americani, dà priorità ai collegamenti che ritiene di gradimento per il destinatario. Il che è, naturalmente del tutto legittimo ma evoca il tema della neutralità della Rete e delle garanzie per la sua tutela³⁸.

³⁴ L. MOSCA - S. TARASSI, *Le campagne elettorali online*, Bologna, 61.6, 2012, 1118-1125; L. MOSCA, *Le campagne elettorali online fra innovazione e manipolazione*, in *Parolechiave* 20.1, 2012, 95 ss.

³⁵ J. LANIER - N. CARR sottolineano l'attuale tendenza verso una omogeneizzazione della conoscenza *on-line*, in cui Internet sta diventando un "supermercato della conoscenza", ove le posizioni più conformiste prevalgono e la discussione è condizionata da operatori dominanti e siti Web. Il rischio paventato è che il presunto egualitarismo del Web stia diventando ormai una sorta di dittatura della massa.

J. LANIER, *Tu non sei un gadget*, Milano, 2010, 6; N. CARR, *Il lato oscuro della Rete: libertà, sicurezza, privacy*, Milano, 2008.

³⁶ In base ad un processo che ha una durata di poche frazioni di secondo, l'utente inserisce una parola, il sistema estrae documenti rilevanti per la ricerca, li analizza ed elabora una gerarchia prima di restituirli, grazie al costante lavoro di catalogazione dei "ragni" informatici che giorno e notte esplorano il Web. AMY N. LANGVILLE - CARL D. MEYER, *Google's PageRank and Beyond: The Science of Search Engine Rankings*, 2012.

³⁷ Eli Pariser afferma che Internet sta diventando sempre più una "cassa di risonanza" in cui i siti Web confezionano le informazioni su misura in base alle preferenze che individuano in ogni spettatore. E. PARISER, *Il filtro. Quello che internet ci nasconde*, Milano, 2012.

³⁸ La neutralità della Rete costituisce il principio in base al quale qualsiasi forma di comunicazione elettronica che sia veicolata da un operatore dovrebbe essere trattata in modo uniforme, indipendentemente dal contenuto, dall'applicazione, dal servizio, dal terminale, nonché dal mittente e dal destinatario. Si veda, sul tema, il Capitolo III. P. CROCIONI, *Net Neutrality in Europe: Desperately seeking a market failure*, in *Telecommunications Policy*, 35.1, 2011, 1-11; D. READ, *Net neutrality and the EU electronic communications regulatory framework*, in *International Journal of Law and Information Technology* 20.1, 2012, 48-72; D.C. NUNZIATO, *Net Neutrality, Free Speech, and Democracy in the Internet Age* (September, 10 2008), in *GWU Law School Public Law Research Paper*,

E' stato evidenziato come questa linea di tendenza rischi di mettere in discussione lo scopo originale di Internet intesa come una piattaforma aperta per la diffusione delle idee, in quanto porta a relegare i singoli utenti in mondi isolati e impermeabili alla creatività, all'innovazione, allo scambio democratico di idee, ridotti a meri consumatori pigri di informazioni spesso preselezionate³⁹. Contro l'utopia che la tecnologia possa risolvere da sola questioni complesse (la "nerd supremacy") si rivolgono coloro che segnalano come sia illusorio ritenere che la grande quantità di dati disponibile *online* porti automaticamente alla trasparenza e alla verità⁴⁰.

Altro rischio è quello insito nella concentrazione del potere economico⁴¹, aspetto che appare di particolare rilievo se si tiene conto che la tecnologia moderna non è costituita da strumenti tecnici che si esplicano sulla base del c.d. *any approach*: vale a dire, un'offerta di servizi *media* in "qualsiasi" tempo e luogo, da "qualsiasi" mezzo di ricezione, fornita ad una generalità di utenti a diversi livelli di interattività, capace

n. 440; *Net neutrality, free speech, and democracy in the Internet age*, Forthcoming; *GWU Legal Studies Research Paper*, n. 440.

³⁹ Più in generale, la rivoluzione apportata da Internet mette in discussione l'intero sistema di mezzi di informazione. Ci si potrebbe chiedere se questi sviluppi segneranno la fine del giornalismo come generato dalla stampa di Gutenberg. Tuttavia vi sono segnali che inducono a ritenere che il giornalismo tradizionale potrà sopravvivere, sia in forma stampata e sia televisiva, adattandosi tuttavia alle nuove tecnologie e nuovi parametri che la Rete impone. Per esempio, mentre molti giornali europei e americani sono stati costretti a chiudere, grossi calibri come *The New York Times* e *The Wall Street Journal* hanno incontrato grandi difficoltà tra 2008-2010, tuttavia sono riemersi dalla crisi dopo aver ottimizzato alcuni prodotti on-line, che sono ora offerti a pagamento. Si veda, per la situazione italiana, R. STAGLIANÒ, *Giornalismo 2.0: fare informazione al tempo di Internet*, Roma, 2003. D'altronde il ruolo del giornalismo è fondamentale in una democrazia e risulta importante tutelarne e conservarne il ruolo di interprete delle notizie, vieppiù nel mondo digitale, così da poter svolgere al meglio il ruolo tradizionale di "cane da guardia" del potere. F. FABBIANI, *Un mare di notizie: le nuove competenze del giornalismo on line*, 2003; C. SORRENTINO, *Il campo giornalistico: i nuovi orizzonti dell'informazione*. Vol. 514, Roma, 2006. Al riguardo si consideri, per esempio, l'approccio innovativo di Dagsopia (www.dagsopia.com), sito di informazione e approfondimento giornalistico che fornisce all'utente l'accesso aggiornato a una serie di articoli di testate di diverso genere e connotazione ideologica insieme a proprie puntuali analisi dei fatti rilevanti del costume e dell'attualità politica, economica e sociale.

⁴⁰ Si veda J. LANIER, *The hazards of Nerd supremacy*, *The Atlantic*, 20 dicembre 2010, L. LESSIG, *Against transparency*, *New Republic*, 9 ottobre 2009.

⁴¹ «In primo luogo, le caratteristiche proprie dei mercati in esame (effetti di Rete, rendimenti di scala, *multi-homing* e *switching cost*, ecc.) facilitano, come detto, l'emergere di equilibri caratterizzati da un elevato livello di concentrazione (se non addirittura da un esito quasi monopolistico, cd. *the winner takes all*). Ciò determina un primo elemento di criticità concorrenziale, proprio in ambiti di mercato (a monte, sistemi operativi e browser, a valle, motori di ricerca e *social network*) che rappresentano degli snodi cruciali per l'intero assetto competitivo dell'ecosistema di Internet. Si è visto ad esempio come almeno più di un terzo del traffico complessivo dei siti di *news online* provenga da motori di ricerca e *social network*. [...]. Ad un secondo livello, le maggiori piattaforme di servizi Web stanno aggregando sempre più servizi al loro interno attraverso una strategia di *platform envelopment*, che presuppone la presenza in vari stati della filiera produttiva del Web, nonché, in via strumentale, la creazione di potenti reti di server dislocate in tutto il mondo. [...]. L'insieme dei due fenomeni rende opportuna non solo un'attenta attività di monitoraggio dei mercati, ma anche una rigorosa verifica delle condizioni di interoperabilità delle piattaforme. Solo l'interoperabilità dei servizi è, infatti, idonea, almeno in prima battuta, a ridurre le barriere all'ingresso nei mercati, moderando gli effetti concentrativi delle esternalità di Rete, nonché le economie di varietà derivanti dal bundle di servizi Web». AGCOM, *Indagine conoscitiva sul settore dei servizi internet e sulla pubblicità online*, Allegato A alla Delibera n. 19/14/CONS del 21 gennaio 2014, pt. 643 ss.

dunque di influenzare in modo radicale gli individui e la società⁴². L'esperienza mostra infatti che vi è una tendenza naturale alla concentrazione delle risorse nei mercati delle comunicazioni; il che comporta, evidentemente, la necessità di mantenere un ambiente pluralistico e competitivo, vagliando con cura le inevitabili operazioni di aggregazione e concentrazione fra imprese anche in relazione ai nuovi canali di distribuzione, per i media tradizionali sia per quelli più innovativi.

Il diritto del Web deve dunque essere affrontato nella consapevolezza della sua straordinaria complessità. Una regolamentazione saggia e lungimirante deve dunque tener conto dei molteplici caratteri di Internet che, proprio come un *Giano bifronte*, è suscettibile di assumere *valenze* diametralmente opposte⁴³. Solo un cyber-realismo può indurci a beneficiare appieno della Rete senza cadere nei pericoli insiti in un mezzo potente e per lo più incontrollabile, dalla memoria infallibile,

Obiettivo da perseguire è pertanto quello di delineare una cornice giuridica che garantisca il rispetto dei diritti, nella quale le nuove tecnologie non portino ad una concentrazione, bensì ad una diffusione del potere sociale e politico⁴⁴. Soltanto in tal modo si può garantire che Internet non degradi a strumento di diffusione e amplificazione delle disuguaglianze ma continui ad essere veicolo di conoscenza, libertà, e promozione umana, e che il potenziale creativo delle nuove tecnologie accresca le possibilità di confronto aperto fra idee, per una conoscenza libera e pluralista, evitando forme insidiose di privatizzazione dell'informazione attraverso la Rete.

⁴² Si veda in questo senso Gladwell, il quale elabora il concetto di *slacktivism*, attivismo pigro, che induce a spesso a "postare sulla Rete", senza poi preoccuparsi dell'effetto positivo o negativo dell'intervento svolto, M. GLADWELL, "Small change, why the devolution will not be tweeted", *The New Yorker*, 4 ottobre 2010, E. MOROZOV, *From slacktivism to activism*, in *Net Effect, Foreign Policy*, 2009, C. JONES - W. KENT, *Activism or Slacktivism? The Role of Social Media in Effecting Social Change*, in *Research Paper. School of Engineering and Applied Science: University of Virginia*, 2013.

⁴³ Sul rapporto fra Internet come Rete globale e il diritto della Rete potenzialmente sconfinato che influenza, per il suo carattere espansivo, l'andamento e il contenuto della regolazione, vedasi A. PRETO, *In principio è la Rete*, Venezia, 2014, e M.R. FERRARESE, *Diritto sconfinato*, Roma, 2006.

⁴⁴ Sull'uso strategico della Rete si veda F. VITALI, *La geopolitica economica dei dati e il futuro del dominio*, Nomos & Khaos, Roma, 2012, 207.

Riferimenti bibliografici

- ALLEGRI M.R., *Informazione e comunicazione nell'ordinamento giuridico italiano*, Torino, 2012.
- AYERS J. M., *From the streets to the Internet: The cyber-diffusion of contention*, in *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 1999.
- BADOCCO F., *Riflessioni sul diritto d'accesso a Internet nell'ambito del diritto dell'Unione europea*, in *Informatica e diritto*, n. 1/2009.
- BALKIN J.M., *Digital Speech and Democratic Culture: a Theory of Freedom of Expression for the Information Society*, in *New York University Law Review*, Vol. 79, 1/2004.
- BARBER B. R., *Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age*, Berkley University California Press, Berkeley, 1984.
- BARBERA A., *Articolo 2*, in *Commentario della Costituzione. Art. 1-12. Principi fondamentali*, G. BRANCA (a cura di), Bologna-Roma, 1975.
- BARILE P., *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984.
- BARILE P., *Libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, 1975.
- BASSOLI E., *Il governo di Internet*, in *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione. Profili costituzionali e pubblicistici*, M. CUNIBERTI (a cura di), Milano, 2008.
- BAUMAN Z., *Vita liquida*, Bari-Roma, 2006.
- BAUMAN Z., *Liquid surveillance. A conversation*, con David Lyon, Cambridge, UK-Malden, MA, Polity Press, 2013.
- BAUMAN Z., *Sesto potere. La sorveglianza nella modernità liquida*, con David Lyon, Bari-Roma, 2013.
- BECKER T., *Teledemocracy: Bringing Power to People*, in *Futurist*, n. 6, 1980.
- BENTIVEGNA S., *Parlamento 2.0. Strategie di comunicazione politica in internet*. Vol. 35, Milano, 2012.
- CAMPANTE F. - DURANTE R. - SOBBRIO F., *"Politics 2.0: The Multifaceted Effect of Broadband Internet on Political Participation"*, RWP13-014, 2013.
- CARETTI P., *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, Bologna, 2013.
- CARLINI F., *Internet, Pinocchio e il gendarme: le prospettive della democrazia in Rete*, Roma, 1996.
- CASSANO G. - CONTALDO A., *Internet e tutela della libertà di espressione*. Milano, 2009.
- CASSESE S., *L'arena pubblica. Nuovi paradigmi per lo Stato*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2001.
- CASSESE S., *La nuova costituzione economica*, Bari, 2001, 115.
- CASTELLS M., *Comunicazione e potere*, Milano, 2009.
- CECCANTI S., *La forma di governo parlamentare in trasformazione*, Bologna, 1997.
- CHELI E., *Sovranità popolare e legittimazione parlamentare*, in *Il Parlamento nell'evoluzione costituzionale nazionale ed europea*, Palazzo Montecitorio - Sala della Lupa, 6 ottobre 2011, Roma, Camera dei Deputati, 2012.
- CHELI E., *Il pluralismo informativo nell'esperienza costituzionale italiana*, in *Il diritto al pluralismo dell'informazione in Europa e in Italia*, R. PISILIO MAZZESCHI, A. DEL VECCHIO, M. MANETTI, P. PUSTORINO (a cura di), Roma, 2012.
- CHELI E., *Note conclusive a Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa*, U. ALLEGRETTI (a cura di), Firenze, 2010.
- CHELI E., *Nata per unire. La Costituzione italiana tra storia e politica*, Bologna, 2012.

- CORCHIA L., *La democrazia nell'era di Internet: per una politica dell'intelligenza collettiva*. Vol. 66, DiSPeS Unipi, 2011.
- COSTANZO P., *Il diritto costituzionale di accesso ad Internet*, in *Diritto dell'internet. Manuale operativo. Casi, legislazione, giurisprudenza*, G. CASSANO - G. SCORZA - G. VACIAGO (a cura di), Padova, 2013.
- COSTANZO P., *Internet* (voce), *Dig. Disc. Pubbl.*, 2000.
- DE BLASIO E., *Coinvolgimento politico e social networking fra accesso e partecipazione*, in *Sociologia. Rivista Quadrimestrale di scienze storiche e sociali*, I, 2010.
- DE KERCKHOVE D. - TURSI A., *Dopo la democrazia?: il potere e la sfera pubblica nell'epoca delle reti*, Roma, 2006.
- DE KERCKHOVE D., *Big data e algoritmi. Il governo delle macchine, lo spettro della «datacrazia»*, in *Avvenire.it*, 12 novembre 2016.
- DE KERCKHOVE D., *Connected intelligence: the arrival of the web society*, Somerville House Publ., Toronto, 1997.
- DE KERCKHOVE D., *Transpolitica: nuovi rapporti di potere e di sapere*, con Vincenzo Susca, Milano, 2008.
- DE MARCO E. (a cura di), *Introduzione all'eguaglianza digitale*, in *Accesso alla Rete e uguaglianza digitale*, Milano, 2008.
- DE MARTIN J.C. - DULONG DE ROSNAY M. (a cura di), *The Digital Public Domain: Foundations for an Open Culture*, Cambridge, 2012.
- DE MINICO G., *Diritti, regole, democrazia*, in *Costituzionalismo.it*, 2/2011.
- DE ROSA R., *Il Parlamento italiano alla prova tecnologica*, in *Politica e Diritto*, n. 3/2010.
- DE ROSA R., *Cittadini digitali. L'agire politico al tempo dei social media*, Rimini, 2014.
- DI GASPARE G., *Gli strumenti negoziali della governance esterna e della governance istituzionale*, in *Amministrazione in Cammino*, 2007.
- FEATHER J. - DEARNLEY J., *The wired world. An introduction to the theory and practice of the information society*, in *Biblioteche oggi*, 2002.
- FISICHELLA D., *Elezioni e democrazia. Un'analisi comparata*, Bologna, 2008.
- FISICHELLA D., *L'altro potere. Tecnorazia e gruppi di pressione*, Bari, 1997.
- FOUNTAIN J., *Building the Virtual State: Information Technology and Institutional Change*, Brookings Institute Press, Washington D.C., 2001.
- GALLO F., *Lectio magistralis su: Democrazia 2.0. La Costituzione, i cittadini e la partecipazione*, Festival Lector in fabula organizzato dalla Fondazione Giuseppe Di Vagno. Conversano, 15 settembre 2013.
- GLADWEL M., *Small change, why the devolution will not be tweeted*, *The New Yorker*, 4 ottobre 2010.
- GLADWEL M., *From Innovation to Revolution. Do Social Media Made Protests Possible: An Absence of Evidence*, in *Foreign Aff.* 90, 2011.
- HAFNER K. - LYON M., *La storia del futuro. Le origini di Internet*, Roma, 1998.
- HOFF J. - HORROCKS I. - TOPS P., *Democratic Governance and New Technology*, Londra, 2000.
- HOPKINS A., *The right to be online: Europe's recognition of due process and proportionality requirements in cases of individual internet disconnections*, 17 *Colum. J. Eur.*, 2011.
- IRTI N., *L'ordine giuridico del mercato*, Bari, 1998.
- JENKINS H., *Convergence? I diverge. Technology review* 104.5, 2001.

- JENKINS H., *Fan, blogger e videogamers. L'emergere delle culture partecipative nell'era digitale*. Vol. 28, Milano, 2008.
- JONES C. - KENT W., *Activism or Slacktivism? The Role of Social Media in Effecting Social Change*, in *Research Paper. School of Engineering and Applied Science: University of Virginia*, 2013.
- KELSEN H., *La democrazia*, Bologna, 1984.
- KELSEN H., *Il primato del Parlamento*, Milano, 1982.
- KERSTING N. - BALDERSHEIM H., *Electronic Voting and Democracy: A Comparative Analysis*, Londra, 1998.
- KOMITO L., *e-Participation and Governance: Widening the net*, in *The Electronic Journal of e-government* 3.1, 2005.
- [LANGVILLE](#) AMY N. - [MEYER](#) Carl D., *Google's PageRank and Beyond: The Science of Search Engine Rankings*, 2012.
- LANIER J., *Tu non sei un gadget*, Milano, 2010.
- LEPAGE A., *Libertés et droits fondamentaux à l'épreuve de l'internet*, Paris, 2002.
- LESSIG L., *Against transparency*, New Republic, 9 ottobre 2009.
- LESSIG L., *Introduction*, in *Free Software, Free Society. The Selected Essays of Richard M. Stallman*, Boston, 2002.
- LESSIG L., *The Internet under siege*, in *Foreign Policy*, 2001.
- LEVMORE S. - NUSSBAUM M. C., *The offensive Internet: Speech, Privacy and Reputation*, Harvard University Press, Cambridge, 2012.
- LÉVY P., *Cyberdemocrazia. Saggio di filosofia politica*, Milano, 2008.
- LUCCHI N., *Access to Network Services and Protection of Constitutional Rights: Recognizing the Essential Role of Internet Access for the Freedom of Expression*, 19(3), in *Cardozo Journal of International and Comparative Law*, 2011.
- LUPO N. - MANZELLA A., *Il sistema parlamentare euro-nazionale. Lezioni*, Torino, 2014.
- LUPO N., *Il precedente parlamentare tra diritto e politica*, Bologna, 2013.
- LUPO N., *Nell'era della comunicazione digitale, è mai possibile che il nome dei candidati alle elezioni politiche si conosca solo mediante l'affissione del manifesto elettorale?*, in *Il Forum di Quaderni costituzionali*, 30 marzo 2006.
- MACALUSO M., *Democrazia e consultazione on line*. Vol. 11, Milano, 2007.
- MARGOLIS M. - RESNICK D., *Politics as Usual: The Cyberspace "Revolution"*, Sage, Thousand Oaks, 2000.
- MOROZOV E., *From slacktivism to activism*, in *Net Effect, Foreign Policy*, 2009.
- MOROZOV E., *Internet non salverà il mondo*, Milano, 2014.
- MOROZOV E., *L'ingenuità della Rete, Il lato oscuro della libertà di internet*, Torino, 2011.
- MOSCA L. - TARASSI S., *Le campagne elettorali online*, Bologna, 61.6, 2012.
- NORRIS P., *Digital divide ? Civic Engagement, Information Poverty and the Internet*, Cambridge University Press, New York, 2001.
- NUNZIATO D.C., *Net Neutrality, Free Speech, and Democracy in the Internet Age* (10 settembre 2008), in *GWU Law School Public Law Research Paper*, n. 440.
- OATES S. - GIBSON R. K., *The Internet Civil Society and Democracy: A Comparative Perspective*, in *The internet and Politics*, a cura di S. Oates - D. Owen - R. K. Gibson, Londra, 2006.
- ORNAGHI L., *Nell'età della tarda democrazia*, Milano, 2013.
- PARISER E., *Il filtro. Quello che internet ci nasconde*, Milano, 2012.

- PETRONI A. M., *Trasformazione della democrazia rappresentativa*, Beltel, 2000.
- PIETRANGELO M., *Il diritto di accesso ad internet*, Napoli, 2010.
- PIRA F., *La net comunicazione politica. Partiti, movimenti e cittadini-elettori nell'era dei social network*. Vol. 17, Milano, 2012.
- POPPER K. R., *La società aperta e i suoi nemici*, Roma, 1996.
- REITZ J.C., *E-Government*, in *American Journal of Comparative Law*, Vol. 54, 2006.
- RODOTÀ S., *Il lato oscuro della Rete - I sette peccati capitali di Internet*, Conferenza internazionale dell'Unione interparlamentare, 6 marzo 2007.
- RODOTÀ S., *Il diritto di avere diritti*, Roma - Bari, 2012.
- RODOTÀ S., *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Roma-Bari, 2004.
- RODOTÀ S., *Una Costituzione per Internet?*, in *Pol. dir.*, 2010.
- ROSE N., *A global diffusion model of e-governance*, in *Journal of Public Policies*, 25, 2005.
- SHIRKY C., *Political Power of Social Media-Technology, the Public Sphere, and Political Change*, in *The Foreign Aff.* 90, 2011.
- SHIRKY C., *Surplus cognitivo. Creatività e generosità nell'era digitale*, 2010.
- SLATER W. F. III, *Internet history and growth*, in *Internet Society*, 18 settembre 2002.
- SUNSTEIN C., *Republic.com. Cittadini informati o consumatori di informazioni*, Bologna, 2003.
- ZOCCHI P., *Internet: la democrazia possibile: come vincere la sfida del digital divide*, Milano, 2003.